



## Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il Personale della Scuola  
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la [legge 3 maggio 1999, n. 124](#) recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;

Visto il [D.D.G. del 16 marzo 2007](#) recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009;

Visto il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con [D.M. 13 giugno 2007](#), in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che sostituisce integralmente il precedente testo regolamentare di cui al [D.M. 25 maggio 2000, n. 201](#);

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

Considerata l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico 2007/2008;

DECRETA

### Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto

1. A decorrere dall'a.s. 2007/2008, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con [D.M. 13 giugno 2007](#), d'ora in poi denominato Regolamento.

2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.

3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell'anno scolastico 2006/2007 conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5 del Regolamento.

4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della [legge 19 marzo 1999, n. 68](#) e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

5. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

### Art. 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

– **prima fascia:** gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento;

– **seconda fascia:** gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) e nelle Accademie di Belle Arti (Cobaslid). Hanno, altresì, titolo all'inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento direttoriale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 Cee e 92/51 Cee, recepite nei [decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992](#) e n. 319 del 2/5/1994, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in Paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento direttoriale ai sensi dell'art. 49 del [D.P.R. 31/8/1999, n. 394](#).

La laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia ha valore abilitante e dà



titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.

La laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola primaria.

Il diploma di Didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di Conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), che dell'ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A;

– **terza fascia:** gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) *Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia:*

– ai sensi dell'art. 2, comma 1, del [D.M. 10 marzo 1997](#), i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

b) *Posti di insegnamento di scuola primaria:*

– ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

c) *Cattedre di scuola secondaria di I grado:*

– titoli previsti dal [D.M. 30/1/1998 n. 39](#) e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al [D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005](#), per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado;

– per la classe di concorso di Strumento musicale nella scuola media è titolo d'accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente.

Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del [D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005](#), preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (Cfu), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa".

d) *Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:*

– titoli previsti dal [D.M. 30/1/1998 n. 39](#) e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al [D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005](#), per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. [n. 22 del 9 febbraio 2005](#), preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (Cfu), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa".

e) Consentono l'accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di Musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#) e



i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

f) Consentono l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma Isef, le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.

g) Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del Paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

h) *Posti di personale educativo:*

– consentono l'accesso, la laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria ([legge 19/11/1990, n. 341](#), art. 3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, commi 1 e 3).

In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/2007 e abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni).

2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all'articolo 325 del [D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297](#), al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e al [D.M. 20 febbraio 2002](#) e con la laurea in Scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.

3. I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come "altri titoli", di cui alla lett. C, comma 1, della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con [D.M. n. 201/2000](#), se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana.

4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data del 23 luglio 2007.

### **Art. 3 - Requisiti generali di ammissione**

1. Gli aspiranti debbono possedere alla data del 23 luglio 2007 i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento;

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla [legge 18 gennaio 1992, n. 16](#), recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della [legge n. 104/1992](#) - che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996](#)).

2. Ai sensi dell'art. 3 del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174](#), i cittadini



degli Stati membri dell'Unione Europea devono:

- a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento.

3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla [legge 18 gennaio 1992, n. 16](#);
- e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

#### **Art. 4 - Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto - Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli**

1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e B secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. L'inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod. B.
3. Per gli aspiranti all'inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenza deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 previsti dalla presente procedura.
4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di circolo e di istituto relative all'a.s. 2006/2007, con eccezione del punteggio già acquisito nella valutazione dei titoli artistici dagli aspiranti all'insegnamento di Strumento musicale nella scuola media secondo la specifica tabella B annessa al precedente [Regolamento di cui al D.M. 25 maggio 2000, n. 201](#). Per tali aspiranti è ammesso, previa specifica dichiarazione, inserita nel rispettivo modello di domanda A1 e A2, il rinvio al punteggio già conseguito nelle precedenti graduatorie d'istituto per l'a.s. 2006/2007 e in tali casi saranno oggetto di ulteriore valutazione da parte della commissione prevista dall'art. 5, comma 4, del Regolamento, con obbligo di presentazione della relativa documentazione a cura dell'aspirante, ai sensi del successivo art. 7, comma 3, nel limite massimo del punteggio conseguibile, solo gli eventuali titoli in precedenza non presentati.
5. Il modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2.  
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab. 2 al [D.D.G. 16/3/2007](#) (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di "Strumento musicale nella scuola media" è utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al predetto [D.D.G. 16/3/2007](#) e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento.  
Nell'applicazione delle predette tabelle annesse al [D.D.G. del 16/3/2007](#) sono valide le relative istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli impartite in sede di attribuzione di punteggi per le graduatorie



ad esaurimento del medesimo biennio 2007/2008 e 2008/2009.

6. Il modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di Strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento.

7. Il modello B di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009 deve essere utilizzato in unico esemplare, da tutti gli aspiranti che richiedono l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, conseguono l'inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per il medesimo biennio 2007/2008 e 2008/2009.

8. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:

- a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere utilizzato esclusivamente il modello B;
- b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve essere utilizzato il modello A/1 e il modello B;
- c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve essere utilizzato il modello A/2 e il modello B.

L'aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un solo modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.

9. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'art. 6 del Regolamento e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

10. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.

Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedono i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi modelli A/1 e A/2, ferma restando l'unicità di presentazione del modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

#### **Art. 5 - Scelta della provincia e delle sedi scolastiche**

1. La scelta della provincia in cui richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia è disciplinata dall'art. 5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento.

Ai sensi delle predette disposizioni l'aspirante può richiedere, tramite la compilazione del modello B, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine con cui l'aspirante le ha elencate nel modello B.

Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici scolastici delle province di Trento, Bolzano e della regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.

2. Nell'ambito del numero delle scuole prescelte per l'inclusione nelle graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d'interpello previste al successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall'art. 5, comma 6 e dall'art. 7, comma 7 del Regolamento.

In caso di richiesta di tali tipologie di supplenze è obbligatoria l'indicazione nel modello B di un numero di telefono cellulare o di un indirizzo di posta elettronica.

3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l'indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia





per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.

Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell'istituto onnicomprensivo medesimo.

## **Art. 6 - Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto**

### **A) Disposizioni comuni**

1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1, A/2 e B devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il **termine perentorio del 23 luglio 2007**, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell'aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell'elencazione delle scuole prescelte nel modello B.
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata R/R ovvero consegnati a mano all'istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, l'istituzione scolastica indirizzataria della domanda e indicata per prima, ai fini di cui ai commi precedenti, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l'insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno inviare o consegnare copia del relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda dell'aspirante, alla costituzione delle relative graduatorie speciali.

### **B) Trasmissione via web del Mod. B di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche**

6. Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto è resa disponibile una funzionalità web che permette di trasmettere i dati delle scuole prescelte di cui al modello B direttamente al Sistema informativo di questo Ministero [www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it) nella sezione "reclutamento - graduatorie d'istituto on line". Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consente, previa indicazione della provincia prescelta, la visualizzazione e conseguente digitazione delle sedi scolastiche scelte dall'aspirante evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori riguardo ai codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di prospettazione delle eventuali sedi su cui l'aspirante era già presente nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.

Al termine dell'operazione, effettuata seguendo le procedure descritte nell'apposita guida operativa, l'aspirante dovrà stampare e firmare il modello B e inviarlo, come indispensabile convalida dell'operazione stessa, alla scuola individuata per la gestione della domanda unitamente, se del caso, ai modelli A/1 e A/2 utilizzati, nei termini e secondo le modalità previste dalle precedenti disposizioni, senza che la scuola che riceve tale modello B, caratterizzato dalla scritta "inserito tramite [www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it)" debba fare alcuna attività di digitazione dei codici di scuole al riguardo.

## **Art. 7 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli**

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con [D.P.R. 28/12/2000, n. 445](#).
2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del 23 luglio 2007.
3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l'obbligo di documentazione relativamente a:



- titoli artistici prodotti dai candidati di "Strumento musicale nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art. 4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art. 4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto dell'a.s. 2006/2007, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
- titoli di studio conseguiti all'estero (v. precedente art. 2, comma 3);
- corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);
- servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento);
- servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).

4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del [D.P.R. 28/12/2000, n. 445](#), sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

7. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del [D.P.R. 28/12/2000, n. 445](#), sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema informativo per i necessari adeguamenti.

#### **Art. 8 - Esclusioni - Regolarizzazioni**

1. Non è ammessa a valutazione la domanda:

- a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
- b) priva della firma dell'aspirante;
- c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta di cui al comma 1 del precedente art. 5.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

5. E' ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

#### **Art. 9 - Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi**

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d'istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 6. Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie, viene pubblicato, nel rispettivo sito web di ciascuno Ufficio scolastico provinciale, un elenco complessivo di tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l'elencazione delle sedi scolastiche prescelte da ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo, far pervenire apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo modello B chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni.

2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.



3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al Tar o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.

4. Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del [decreto legislativo 30/3/2001, n. 165](#), previa le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

#### **Art. 10 - Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento è resa disponibile alle scuole una procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

- a) se totalmente inoccupati;
- b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;
- c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al Sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

#### **Art. 11 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti**

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 3 e 6 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.

2. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.

4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

6. Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche modalità:

– le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando





il recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli aspiranti medesimi;

- nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la risposta utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00 della medesima giornata;
- nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell'aspirante medesimo.

#### **Art. 12 - Sanzioni**

1. L'art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:

- rinuncia ad una proposta di assunzione;
- mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione;
- abbandono del servizio.

2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:

a) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b.1) del predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;

b) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primarie di cui alla lettera c.1) del predetto art. 8 del Regolamento, l'impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 - 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione e nella rete intranet.
2. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20/6/2007



## TABELLA 1

(annessa quale Allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007)

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA (ivi compreso l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media), VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.**

### A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 12  
più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110  
più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.



**B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI (fino ad un massimo di 12 punti)**

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria, di cui al D.M. n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A):  
per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica

punti 3.



### **C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 22 punti)**

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12.  
Si valuta un solo titolo.
  - 2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6.  
Si valuta un solo titolo.
  - 3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, punti 3.
  - 4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, punti 1.
- E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.
- 5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria punti 3.



## D) TITOLI DI SERVIZIO

### 1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:

per ogni anno:

punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media

per ogni anno:

punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

### 2) Servizio non specifico

a) Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno:

punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:

per ogni anno:

punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

### 3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;

b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;

c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

e) le Accademie;

f) i Conservatori;

g) i corsi presso amministrazioni statali;

h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 0,50

(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);





## **E) TITOLI ARTISTICI**

**(limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti)**

- a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)  
per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2  
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
- b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in  
ciascun anno solare da punti 1 a punti 6
- c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)  
da punti 1 a punti 3
- d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna  
idoneità e fino ad un massimo di punti 6)  
da punti 1 a punti 3
- e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale,  
metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti  
6) da punti 0,5 a punti 1
- f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:  
- allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2  
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
- g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1



## **NOTE AL PUNTO D) TITOLI DI SERVIZIO**

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.



- 10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.
- 11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.
- 12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.
- 13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.
- 14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.
- 15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
- 16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
- 17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.
- 18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.
- 19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.  
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.  
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.
- 20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.



## **Nota al punto E) TITOLI ARTISTICI**

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5. del presente Regolamento.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.



## TABELLA 2

(Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo annessa quale All. 2 al D.D.G. 16 marzo 2007)

**TABELLA DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO DI II FASCIA (AD ECCEZIONE DELLA VALUTAZIONE PER GLI ASPIRANTI CHE CHIEDONO L'ISCRIZIONE NELLA II FASCIA DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA, PER I QUALI SI UTILIZZA LA TAB. 3)**

A)		<i>TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA</i>	
	A.1)	<p>Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, o per il diploma "di Didattica della musica" (1), valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di</p>	punti 12
		<p>Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59</p> <p>per il punteggio da 60 a 65</p> <p>per il punteggio da 66 a 70</p> <p>per il punteggio da 71 a 75</p> <p>per il punteggio da 76 a 80</p> <p>per il punteggio da 81 a 85</p> <p>per il punteggio da 86 a 90</p> <p>per il punteggio da 91 a 95</p> <p>per il punteggio da 96 a 100</p>	punti 4 punti 5 punti 6 punti 7 punti 8 punti 9 punti 10 punti 11 punti 12





	A.2)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:	
		<p>a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;</p> <p>b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;</p> <p>c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;</p> <p>d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;</p> <p>e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;</p> <p>f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.</p>	
	A.3)	<p>Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1).</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti</p>	punti 8



	A.4)	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1: Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.</p> <p>Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), (3) sono attribuiti ulteriori di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.</p> <p>Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori</p>	<p>punti 30</p> <p>punti 30</p> <p>punti 30</p>
	A.5)	Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori	punti 6
	<b>B)</b>	<b><i>SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE</i></b>	
	B.1)	Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	<p>punti 2</p> <p>punti 12</p>
	B.2)	Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	<p>punti 1</p> <p>punti 6</p>



	B.3)	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1)e B.2):	
		<p>a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;</p> <p>b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;</p> <p>c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5).</p> <p>d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;</p> <p>e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;</p> <p>f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04</li><li>2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1,a decorrere dall'a.s. 2003/04. (6)</li><li>3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella</li></ol>	



		<p>scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;</p> <p>4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole;</p> <p>5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.</p>	
<b>C)</b>		<b>ALTRI TITOLI</b> <i>(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30)</i>	
	C.1)	Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti	punti 3
	C.2)	Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti	punti 3
	C.3)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2: <b>a.</b> nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8); <b>b.</b> le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.	
	C.4)	Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti	punti 3
	C.5)	Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto. (9) ( Si valuta un solo titolo)	punti 12







	2)	La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.	
	3)	Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98	
	4)	Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.	
	5)	Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.	
	6)	Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.	
	7)	Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili. Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile. Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.	
	8)	Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).	
	9)	Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea.	



		Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.	
	10)	Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10 Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
	11)	La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti	
	12)	Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.	



## TABELLA 3

(annessa quale Allegato 3 al D.D.G. 16 marzo 2007)

### TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA (esclusivamente per coloro che chiedono l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie d'istituto)

#### I° - TITOLI CULTURALI

- a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria
  - con votazione fino a 7/10 punti 6
  - con votazione fino a 9/10 punti 8
  - con votazione fino a 10/10 punti 10
  - con votazione di 10/10 e lode punti 12
  
- b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati  
punti 3
  
- c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria  
punti 3
  
- d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera  
punti 1,50
  
- e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale  
punti 4
  
- f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale  
punti 2
  
- g) Diploma di istruzione secondaria di II grado  
punti 1
  
- h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado  
punti 6



- i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado  
punti 3

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia

## II - TITOLI DIDATTICI

- a) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria

punti 18

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18)

punti 3

- b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria

punti 9

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9)

punti 1,50

- c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria

punti 6

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6)

punti 1

- d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media

punti 4,5

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50)

punti 0,75



e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270

punti 3,50

### Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

### III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria

da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria

da punti 0,5 a punti 1

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare

da punti 1 a punti 6

c) 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)

da punti 1 a punti 3

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6)

da punti 1 a punti 3

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)

da punti 0,5 a punti 1

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria

da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria





da punti 0,5 a punti 1

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo)

da punti 0,2 a punti 1

### Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.